

COMUNE DI MALO - Delibera n. 30 del 20 maggio 2014

STATUTO

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

(finalità)

1. La città di Malo, Comune della Repubblica Italiana, si vale della autonomia assicurata dalla Costituzione e dalla legge per perseguire i propri fini istituzionali e svolgere la propria attività, tesa a promuovere il benessere dei cittadini, lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato e della Regione Veneto.

2. Il Comune riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215, garantendo la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

ART. 2

(programmazione e forme collaborative)

1. Il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani e programmi coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della

Provincia; promuove la creazione di consorzi con altri Comuni; promuove e favorisce, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative in campo economico e sociale.

ART. 3

(servizi sociali e patrimonio culturale)

1. Il Comune promuove per tutta la popolazione il godimento dei servizi sociali. Pone in essere e favorisce altresì ogni iniziativa idonea a sviluppare l'integrazione delle varie componenti della comunità e a realizzare condizioni di pari opportunità fra donna e uomo rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e promuovendo quindi una cultura di parità.

2. Il Comune favorisce il progresso della cultura; tutela il patrimonio storico, artistico e culturale; promuove e attua iniziative idonee a valorizzare le specificità culturali della comunità locale.

3. Il Comune, nell'ambito dell'azione programmatoria di cui all'articolo 2, attribuisce priorità agli impegni di spesa destinati alle persone con difficoltà fisiche, sociali ed economiche.

ART. 4

(pianificazione territoriale, politica ecologica e patrimonio paesaggistico e naturale, acqua)

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private; promuove la salvaguardia del territorio con una politica ecologica rivolta a prevenire, reprimere ed eliminare le fonti di inquinamento e ad assicurare una migliore qualità della vita; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale.
2. Il Comune riconosce il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Sostiene e difende il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico.

ART. 5

(attività produttive)

1. Il Comune favorisce lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del terziario e promuove l'organizzazione del sistema di distribuzione commerciale, anche ai fini di tutela del consumatore.

ART. 6

(partecipazione, informazione e accesso alle strutture)

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

3. Il Comune si dota di un bollettino degli atti; i contenuti, la periodicità e le modalità di diffusione sono stabiliti dal regolamento.

4. Il Comune favorisce l'accesso di cittadini e associazioni alle proprie strutture, con le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

ART. 7

(stemma e gonfalone)

1. L'uso dello stemma e del gonfalone del Comune è disciplinato dal regolamento.

TITOLO I

(Istituti di partecipazione)

CAPO I

(rapporti con la comunità locale)

ART. 8

(rapporti tra Comune e forme associative)

1. Il Comune istituisce l'albo delle formazioni associative.

2. Il regolamento disciplina la formazione dell'albo e determina i requisiti per l'iscrizione.

3. Il Comune favorisce con appositi interventi e contributi le associazioni, le organizzazioni di volontariato, i comitati, gli enti morali, le società cooperative, così come individuati ai sensi del comma 2, che operano nei settori dell'assistenza, dell'educazione sanitaria, della sanità, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, dell'istruzione, della tutela dell'ambiente, del turismo, della promozione delle attività economiche, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.

4. Il Comune può stipulare, con associazioni, organizzazioni di volontariato, comitati, enti morali e con società cooperative, di cui al comma 3, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.

5. Il Comune consulta i soggetti di cui al comma 3, nonché le organizzazioni di categoria, attraverso questionari o audizioni dei loro rappresentanti da parte della giunta o delle competenti commissioni consiliari, o per il tramite di consulte, la cui composizione è disciplinata dal regolamento.

ART. 9

(organismi di partecipazione e consultivi)

1. Le consulte frazionali o di quartiere costituiscono organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

2. La consulta economica costituisce organismo di partecipazione delle categorie produttive all'Amministrazione comunale.

3. Le commissioni comunali costituiscono organismi consultivi del Comune nelle materie ad esse assegnate.

4. La nomina delle commissioni e delle consulte spetta al sindaco salvo diverse disposizioni di legge. Deve essere assicurata in ogni caso la presenza di rappresentanti della minoranza.

5. Il regolamento ne disciplina la composizione, il procedimento di istituzione e di nomina e le competenze.

ART. 10

(partecipazione al procedimento amministrativo)

1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve

concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge.

ART. 11

(consultazione dei cittadini)

1. Il Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento, può attivare nel procedimento di adozione degli atti di esclusiva competenza locale forme di consultazione della popolazione attraverso questionari, sondaggi, indagini che coinvolgano l'intera cittadinanza o parte di essa; la consultazione è promossa dal sindaco, dalla giunta comunale, dalle competenti commissioni consiliari o su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

2. Il comma 1 non si applica nell'adozione di atti relativi a tributi, ad atti normativi, ad atti di programmazione e ad atti per i quali la legge preveda apposite forme di consultazione.

ART. 12

(assemblee generali della popolazione)

1. Il Comune può indire, per dibattere problemi di propria competenza, pubbliche assemblee. Tali

assemblee possono essere indette anche su richiesta di un adeguato numero di elettori come individuato dal regolamento, nel qual caso sono tenute entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, alla presenza del sindaco o di almeno un rappresentante della giunta comunale.

2. Pubbliche assemblee possono essere indette dal Comune anche su richiesta di un adeguato numero di elettori di ciascuna zona come fissato dal regolamento.

3. Il luogo, la data, l'ora dell'assemblea e l'oggetto del dibattito sono portati a conoscenza della popolazione mediante avvisi murali da affiggersi almeno cinque giorni prima della riunione.

ART. 13

(ammissione di istanze, petizioni, proposte)

1. Le istanze, le petizioni, le proposte di cittadini singoli o associati sono trasmesse dal sindaco all'organo competente per materia al loro esame.

2. Il sindaco, la giunta comunale o il direttore generale rispondono alle istanze, alle petizioni, alle proposte di propria competenza entro quarantacinque giorni dalla loro presentazione.

3. Il consiglio comunale esamina le istanze, le petizioni e le proposte di propria competenza, anche

attraverso le commissioni, nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento, e comunque non oltre centoventi giorni.

4. Alle proposte di cui al presente articolo non si applica la disciplina di cui agli articoli 44 e seguenti.

ART. 14

(accesso ai documenti)

1. L'accesso ai documenti amministrativi del Comune è assicurato nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

CAPO II

(referendum consultivo, abrogativo e propositivo)

ART. 15

(titolarità e ambito di esercizio)

1. L'otto per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune può richiedere l'indizione di referendum consultivi abrogativi e propositivi su materie nelle quali il consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva e riguardanti gli interessi dell'intera comunità.

2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le seguenti materie: a) documento programmatico preliminare della giunta comunale nella sua globalità; b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale deliberazioni o questioni

concernenti persone; c) personale del Comune; d) regolamento del consiglio comunale; e) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; f) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi; g) materie sulle quali il consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti; h) atti relativi a procedimenti amministrativi già iniziati e comunque provvedimenti di impegno di spesa o provvedimenti che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con terzi; i) localizzazione di opere, servizi, infrastrutture, quando la scelta possa comportare conflitti di interessi fra cittadini residenti in diverse zone del Comune.

ART. 16

(comitato promotore)

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie ai sensi dell'articolo 15, i promotori del referendum, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi al segretario comunale, che ne dà atto a verbale, copia del quale viene rilasciato ai promotori.

2. La richiesta di promozione del referendum contiene l'indicazione del quesito o dei quesiti che si intendono sottoporre alla consultazione, formulati in termini chiari e intelligibili e in modo tale da consentire

la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia.

ART. 17

(giudizio preventivo di ammissibilità)

1. Una commissione comunale per il referendum composta dal segretario comunale e da due esperti scelti secondo le modalità previste dal regolamento, giudica, entro venti giorni dal deposito della richiesta, l'ammissibilità del referendum ai sensi degli articoli 15 e 16, comma 2.

2. La commissione comunica al comitato promotore e al sindaco la propria decisione sull'ammissibilità o l'inammissibilità del referendum.

3. Qualora la formulazione dei quesiti non sia conforme a quanto disposto dall'articolo 16, 2° comma, la commissione invita il comitato promotore a riformularli nei tempi e nei modi previsti dal regolamento.

ART. 18

(raccolta delle firme)

1. La raccolta delle firme, autenticate dal segretario comunale o dai suoi delegati, deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di novanta giorni, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 19

(verifica delle firme)

1. La commissione di cui all'articolo 17 verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e che esse siano pari o superino, il numero indicato all'articolo 15.

2. Se il referendum può avere luogo, il sindaco indice il referendum in una data che non può essere né inferiore ai sessanta giorni, né superiore ai centoventi giorni successivi al ricevimento degli atti della commissione.

ART. 20

(adempimenti conseguenti)

1. Il sindaco, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione iscrive all'ordine del giorno del consiglio il dibattito relativo.

ART. 21

(modalità per lo svolgimento del referendum)

1. Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, anche prescindendo dai termini di cui all'articolo 19, comma 2, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio, la

sospensione del referendum in caso di concomitanza con altre consultazioni elettorali o referendum regionali o nazionali.

TITOLO II

(organi del Comune)

CAPO I

(consiglio comunale)

SEZIONE I

(organi del consiglio comunale)

ART. 22

(organi del consiglio comunale)

1. Sono organi del consiglio comunale il presidente, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.

ART. 23

(consigliere anziano)

1. Ad ogni fine previsto dalla legge e dallo statuto, è consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco. In caso di parità di cifra, l'anzianità è determinata dall'età.

2. In ogni caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

ART. 24
(Presidente del Consiglio)

1. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale eletto nella prima seduta del Consiglio con le modalità indicate nel relativo regolamento.

In sede di prima attuazione l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto e delle relative modifiche.

2. Qualora il Consiglio comunale non intenda avvalersi della previsione di cui al comma 1 la presidenza viene attribuita al Sindaco e, in caso di assenza o impedimento, al consigliere anziano e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, all'assessore anziano.

3. L'assessore non consigliere non può presiedere il Consiglio comunale.

ART. 25
(compiti del presidente)

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati a norma del regolamento del consiglio, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della

seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula dei consiglieri che reiteratamente violino il regolamento, impedendo il regolare svolgimento della seduta, e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

ART. 26

(composizione dei gruppi consiliari)

1. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno tre consiglieri.

2. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere o da due consiglieri, purché il consigliere sia l'unico rappresentante o i due consiglieri siano gli unici rappresentanti di una lista che ha ottenuto un solo seggio o due seggi.

3. Ciascun gruppo elegge un capogruppo, dando immediata comunicazione scritta al sindaco e al segretario comunale dell'elezione e di eventuali variazioni intervenute.

4. Nel caso in cui il gruppo consiliare non provveda ad eleggere un capogruppo e fino alla comunicazione dell'avvenuta elezione ai sensi del comma 3, è considerato capogruppo il consigliere anziano di ogni gruppo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 23.

ART. 27

(conferenza dei capigruppo)

1. La conferenza dei capigruppo è formata dal sindaco o da un suo delegato, che la presiede e dai capigruppi consiliari.

2. Il regolamento determina le funzioni e i poteri della conferenza dei capigruppo e ne disciplina l'organizzazione.

ART. 28

(commissioni consiliari)

1. Il consiglio si avvale di commissioni consiliari permanenti e speciali con compiti preparatori e di istruttoria dei lavori del consiglio e di verifica dello stato di attuazione di piani e programmi o per l'esame di specifici problemi.

2. Il regolamento del consiglio disciplina il procedimento di nomina delle commissioni consiliari in seno al consiglio e nel rispetto del criterio di proporzionalità tra gruppi consiliari e ne determina le competenze, l'organizzazione e le forme di pubblicità.

3. In ogni caso dovrà essere attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni consiliari, eventualmente costituite, aventi funzioni di controllo o di garanzia.

ART. 29

(spese per propaganda elettorale)

1. Il deposito delle candidature collegate alle liste deve essere accompagnato dalla dichiarazione preventiva di spesa per la campagna elettorale cui candidati e liste intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

2. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste che, a cura degli stessi, dovrà essere depositato nella segreteria comunale entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

SEZIONE II

(funzionamento del consiglio comunale)

ART. 30

(adempimenti preliminari dopo le elezioni)

1. Il consiglio comunale è convocato entro dieci giorni dalla proclamazione. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti, sulla base di una proposta di deliberazione di iniziativa del consigliere anziano, sentiti i consiglieri proclamati primi eletti di ciascuna lista.

ART. 31

(Consiglieri)

1.1 consiglieri comunali rappresentano l'intera collettività alla quale costantemente rispondono. Lo stato giuridico, la durata in carica, le dimissioni e le sostituzioni sono regolati dalla legge.

ART. 32

(regolamento del consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

ART. 33

(convocazione del consiglio comunale)

1. Il presidente del consiglio convoca il consiglio comunale, fissando il giorno e l'ora della seduta, nei termini di legge o del regolamento, o di più sedute qualora i lavori del consiglio comunale siano programmati per più giorni.

2. L'avviso di convocazione è recapitato ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento.

3. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salva diversa determinazione del sindaco, adeguatamente pubblicizzata, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 34

(ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno è predisposto dal presidente del consiglio, che prima di stilarlo consulta i capigruppo consiliari, quando ciò si renda necessario per stabilire l'ordine di trattazione di proposte di iniziativa consiliare, di mozioni, di interpellanze, di interrogazioni.

2. Il regolamento del consiglio comunale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su proposte di iniziativa consiliare. E' data comunque priorità agli oggetti proposti dal sindaco o dalla giunta comunale, in attuazione di obblighi di legge o della programmazione comunale.

3. Il regolamento del consiglio comunale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alle interrogazioni, alle interpellanze, alle mozioni.

ART. 35

(pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito delle proposte)

1. L'avviso di convocazione del consiglio comunale e l'ordine del giorno dei lavori consiliari è pubblicato all'albo pretorio almeno cinque giorni prima dell'ora fissata per la seduta, secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate

presso gli uffici della segreteria comunale, con la relativa documentazione, almeno quarantotto ore prima dell'apertura della seduta. Quando la convocazione sia disposta in via d'urgenza, il termine è di ventiquattro ore.

3. I regolamenti di contabilità e del Consiglio Comunale disciplinano le procedure di deposito, comunicazione e approvazione degli emendamenti al bilancio annuale di previsione e degli emendamenti comunque comportanti un aumento della spesa o una diminuzione dell'entrata.

ART. 36

(pubblicità e validità delle sedute)

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene all'adunanza almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune (dieci). In seconda convocazione non può deliberare se non interviene all'adunanza almeno un terzo dei consiglieri assegnati (sette). In entrambi i casi il Sindaco non viene computato tra i presenti.

3. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel

quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei consiglieri e dell'assessore non consigliere assenti giustificati, i nomi dei consiglieri e dell'assessore non consigliere assenti ingiustificati.

4. L'elenco degli assenti ingiustificati è affisso all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

5. L'assessore non consigliere non concorre a rendere valida la seduta.

6. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 37

(diritti dei consiglieri nel procedimento deliberativo)

1. Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale.

2. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale. Tale diritto è riconosciuto anche all'assessore non consigliere.

ART. 38

(votazioni)

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.

2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui lo statuto prevede la votazione per appello nominale.

3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su deliberazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

4. Gli assessori non consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 39

(validità delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

2. Nelle votazioni i consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo statuto.

ART. 40

(obbligo di astensione)

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e devono allontanarsi dall'aula nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.

2. Il comma 1 si applica anche al segretario comunale e al vice segretario comunale, che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal presidente.

ART. 41

(elezioni di persone)

1. Qualora la legge o lo statuto non prevedono maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni od esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

2. Le candidature sono sempre proposte dal sindaco, per le candidature di competenza della maggioranza, e dai capigruppo consiliari di minoranza, per quelle di propria competenza, quando la legge le preveda.

3. Qualora nella votazione non siano riusciti eletti i rappresentanti della minoranza previsti dalla legge, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o

degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro, fra i nominativi proposti dalla minoranza, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

4. Il consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e di designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni di competenza del sindaco, in tempo utile perchè il sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.

5. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

ART. 42

(assistenza alle sedute)

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio comunale con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere pareri tecnico - giuridici su quesiti posti dal presidente o, per suo tramite, dagli assessori e dai consiglieri.

2. In caso di assenza o di impedimento, il segretario comunale è sostituito dal vice segretario.

ART. 43

(verbalizzazione delle sedute)

1. Delle sedute del consiglio comunale è redatto processo verbale integrale o sommario, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale, sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il consiglio comunale e dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.

2. Il consiglio comunale approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

3. I nastri magnetici relativi alla registrazione degli interventi effettuati, vengono conservati per cinque anni, senza che si proceda a trascrizione di interventi, salvo che non siano consegnati già scritti dal relatore e che non si tratti di dichiarazioni di voto: queste ultime vengono integralmente trascritte, se dettate all'ufficiale verbalizzatore ovvero, se consegnate per iscritto, allegate al verbale delle deliberazioni.

SEZIONE III

(attività deliberativa del consiglio comunale)

ART. 44

(iniziativa delle proposte di deliberazione)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, alla giunta comunale, a ciascun consigliere.

2. L'iniziativa del bilancio annuale, del bilancio pluriennale, del conto consuntivo, dei piani e dei programmi, spetta alla giunta comunale.

3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese eventualmente previste, nonché ogni altro requisito previsto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.

4. I consiglieri hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune nella redazione del testo, per quanto riguarda gli aspetti di legittimità e contabili delle proposte, con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

ART. 45

(esame delle commissioni)

1. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce in quali casi e con quale modalità le commissioni consiliari rendono un parere sulle proposte di deliberazione.

ART. 46

(esame di fattibilità)

1. I piani e i programmi presentati al consiglio comunale dovranno essere corredati da relazioni tecniche nei casi stabiliti dal regolamento, predisposte dal personale comunale anche sulla scorta di documenti di esperti, che illustrano la fattibilità dei piani o dei programmi, in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste, ai tempi necessari per la loro realizzazione, ai riflessi sulla gestione degli uffici e dei servizi.

ART. 47

(votazione delle proposte)

1. Le proposte di deliberazione sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale.

ART. 48

(verbale)

1. Di ciascuna deliberazione approvata dal consiglio comunale è redatto verbale, contenente la proposta del titolare dell'iniziativa, gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati, con l'esito delle votazioni; il verbale indica altresì i nomi dei consiglieri intervenuti nella discussione e il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e di quelli di astensione.

2. Il verbale è sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto la seduta durante la trattazione e il voto della proposta, e dal segretario comunale o da colui che lo ha sostituito.

SEZIONE IV

(attività di indirizzo e di controllo del consiglio comunale)

ART. 49

(discussioni varie)

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 34, comma 2, il consiglio comunale può discutere su temi che interessano l'amministrazione comunale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

ART. 50

(attività ispettiva)

1. Ciascun consigliere o gruppo consiliare ha facoltà di esercitare il sindacato ispettivo nei confronti dell'attività dei vari servizi e dei soggetti a tali servizi proposti o che comunque vi prestano o vi hanno prestato servizio.

2. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di presentazione delle interrogazioni ed istanze e le modalità di risposta del sindaco e degli assessori.

3. A richiesta di due quinti dei consiglieri possono essere istituite commissioni di inchiesta per l'accertamento di singoli fatti e circostanze anche a carico di soggetti operanti nell'amministrazione a qualsiasi titolo.

I risultati della commissione di inchiesta sono sottoposti all'esame del consiglio che potrà proporre le azioni da perseguire.

Il regolamento consiliare disciplina la nomina, il numero, le modalità di funzionamento ed i poteri della commissione di inchiesta.

ART. 51

(mozioni)

1. Almeno tre consiglieri e ciascun capogruppo possono presentare mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta comunale, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.

2. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

ART. 52

(ordini del giorno)

1. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, o nel caso previsto dall'articolo 49, ciascun consigliere può

presentare al voto del consiglio comunale ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti a indirizzare l'azione del sindaco o della giunta o del consiglio comunale.

ART. 53

(controllo sull'attività svolta dai rappresentanti del Comune in altri enti)

1. In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, associazioni, organi, presentano una relazione sull'attività svolta.

2. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità del dibattito relativo.

SEZIONE V

(rapporti del consiglio comunale con il sindaco e la giunta comunale)

ART. 54

(linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data dell'insediamento sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le

modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. Con cadenza annuale, entro il trenta marzo di ogni anno, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche.

ART. 55

(mozione di sfiducia)

1. Nell'ordine del giorno del consiglio comunale contenente la mozione di sfiducia non possono essere inseriti altri oggetti.

2. La mozione di sfiducia redatta con le modalità di cui all'art. 18 della L. 81/93 (art. 37 della L. 142/90) è presentata nelle mani del segretario generale del comune che ne rilascia fotocopia autenticata con la data e l'ora di ricevimento, informandone contestualmente il sindaco a mezzo di messo comunale.

La mozione di sfiducia può essere ritirata prima dell'inizio della discussione dagli stessi presentatori con atto sottoscritto con le stesse modalità della mozione o innanzi al segretario del Comune.

La mozione di sfiducia viene posta ai voti dopo il dibattito.

Il dibattito si conclude con le dichiarazioni del sindaco.

La mozione di sfiducia è messa ai voti per appello nominale e si intende approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Il verbale del consiglio con il quale è stata approvata la mozione di sfiducia a cura del segretario generale è rimesso tempestivamente al Prefetto per i provvedimenti di sua competenza.

Sino alla data di insediamento del commissario prefettizio le funzioni di sindaco sono esercitate dal vice sindaco.

3. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, ciascun consigliere che ha sottoscritto la mozione non potrà sottoscriverne una nuova se non dopo tre mesi dalla precedente.

4. Le dimissioni del sindaco dopo la presentazione della mozione di sfiducia, comportano la caducazione di quest'ultima e lo scioglimento del consiglio comunale.

CAPO II

IL SINDACO

ART. 56

(il sindaco)

1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto, e rappresenta la comunità.

3. Il sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento nella seguente formula: 'Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene'.

4. Il sindaco entra in carica all'atto della proclamazione ed assume la pienezza delle sue funzioni al momento della prestazione del giuramento di cui al comma precedente.

5. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

7. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si

procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

8. Le dimissioni del sindaco devono essere presentate al consiglio comunale.

9. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

10. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal segretario.

ART. 57

(competenze del sindaco)

1. Il sindaco, nell'ambito degli indirizzi generali dell'azione politico amministrativa espressi dal consiglio comunale, promuove e coordina l'attività degli assessori.

2. Il sindaco, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge, esercita le seguenti:

a) nomina e revoca il segretario generale nel rispetto della legge.

b) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.

c) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali.

- d) distribuisce gli affari sui quali la giunta comunale deve deliberare tra i membri della giunta stessa, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate.
- e) convoca periodicamente in apposite conferenze interne di servizio gli assessori delegati ai vari settori, il segretario comunale, il responsabile del servizio finanziario e i responsabili dei servizi o degli uffici interessati per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal consiglio comunale.
- f) rappresenta il comune in giudizio e firma il mandato a difendere le ragioni del Comune.
- g) richiede finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici e a privati.
- h) esprime i pareri a enti o organi esterni al Comune che la legge non attribuisce alla competenza del consiglio comunale o lo statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del segretario comunale.
- i) impegna, ordina, liquida spese su fondi specificatamente indicati in bilancio, con i limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

ART. 58

(vice sindaco)

1. Il sindaco, all'atto della nomina della giunta designa fra gli assessori il vice sindaco e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

ART. 59

(incarichi del sindaco agli assessori quale capo dell'amministrazione)

1. Il sindaco può conferire specifici incarichi agli assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.

2. Gli assessori sono incaricati di funzioni di sovrintendenza degli uffici; possono altresì essere incaricati della firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di incarico, anche per categorie, che la legge o lo statuto riservano alla competenza del sindaco.

3. Gli incarichi sono conferiti per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.

ART. 60

(deleghe del sindaco al segretario comunale, al direttore generale o a impiegati, quale capo dell'amministrazione)

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, al segretario comunale, al direttore generale o, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto, ad altri impiegati del Comune.

ART. 61

(deleghe del sindaco agli assessori, al segretario comunale o a impiegati, quale ufficiale del Governo)

1. Il sindaco può delegare ad assessori, al segretario comunale o a impiegati funzioni di ufficiale del Governo nei limiti consentiti dalla legge.

2. L'atto di delega è comunicato al prefetto.

3. Qualora la legge non preveda la possibilità di delega, in caso di assenza o di impedimento, il sindaco è sostituito dal vice sindaco o, in caso di assenza o impedimento anche di questo, dall'assessore anziano.

4. I provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini non sono delegabili. Si applica il comma 3.

ART. 62

(efficacia delle deleghe)

1. Le deleghe di cui al presente capo perdono efficacia con la cessazione dalla carica del sindaco.

CAPO III

(giunta comunale)

ART. 63

(composizione)

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a sette, fra cui un vice sindaco, nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può nominare assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

4. Le dimissioni degli assessori devono essere indirizzate direttamente al sindaco e assunte al protocollo dell'ente nella stessa giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima adunanza successiva alla nomina.

Art. 64

(assessori esterni al consiglio)

1. Non possono essere nominati assessori esterni gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
2. Nessuno può coprire la carica di assessore esterno per più di due mandati consecutivi.
3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola e senza diritto al voto.
4. In nessun caso vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

ART. 65

(competenze della giunta)

1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del consiglio e che la legge, i regolamenti e lo statuto non attribuiscono al sindaco, al segretario, al direttore generale o ai responsabili dei servizi. Adotta altresì i regolamenti sull'ordinamento degli

uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività.

ART. 66

(adunanze e deliberazioni)

1. La convocazione della giunta comunale spetta al sindaco, il quale ne presiede le riunioni.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della giunta possono essere invitati tutti coloro che il sindaco ritenga opportuno sentire.

3. Si applicano alla giunta le disposizioni, dettate dallo statuto, per il funzionamento del consiglio comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

4. Le deliberazioni della giunta sono sottoscritte dal sindaco e dal segretario comunale.

TITOLO III

(organizzazione del Comune)

CAPO I

(erogazione dei servizi e forme associative)

SEZIONE I

(principi generali)

ART. 67

(erogazione dei servizi)

1. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, può assumere l'esercizio diretto di tutti i servizi pubblici relativi agli ambiti di propria competenza.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge e dallo statuto che assicurano la migliore efficienza, in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio, sulla base di elementi tecnici, finanziari, economici, documentati da relazioni di funzionari o di esperti, così come stabilito dal regolamento.

3. La deliberazione di concessione a terzi di servizi pubblici è corredata da un capitolato per la disciplina dei rapporti contrattuali fra il Comune e il concessionario, delle procedure per l'affidamento in concessione e dei poteri di sorveglianza e di controllo riservati al Comune.

ART. 68

(convenzioni, consorzi, accordi di programma)

1. Il Comune promuove e favorisce la stipulazione di convenzioni o di accordi di programma e la costituzione o la partecipazione a consorzi con tutti i soggetti previsti dalla legge.

ART. 69

(controllo sulla partecipazione a forme associative o societarie o sugli accordi di programma)

1. Il sindaco o chi è da lui delegato a rappresentarlo nelle società e nei consorzi, nonché nel collegio cui compete la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, riferisce annualmente in occasione dell'esame del conto consuntivo, sull'andamento dei consorzi o delle società o degli accordi di programma cui il Comune partecipa.

ART. 70

(controllo di qualità)

1. Il comune può svolgere indagini sulla qualità dei servizi erogati, favorendo l'attivazione dei circoli di qualità del personale dipendente e anche stipulando a tal fine apposite convenzioni con esperti o società specializzate.

SEZIONE II

(servizi)

ART. 71

(finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi)

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. La deliberazione del consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

ART. 72

(nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni)

1. Gli amministratori di aziende ed istituzioni sono nominati, designati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

2. Nelle aziende non possono essere nominati amministratori i consiglieri comunali e gli assessori; nelle aziende e istituzioni non possono altresì essere nominati i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e Istituzioni.

3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza.

5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

ART. 73

(istituzioni per la gestione di servizi pubblici)

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro consiglieri nominati anche tra gli assessori e i consiglieri comunali.

2. Salvo revoca restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

3. Per la nomina a componente del consiglio di amministrazione, i candidati devono possedere, oltre ai requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, specifica competenza tecnica in relazione al compito da svolgere.

4. Fatto salva l'applicazione dell'articolo 80, comma 3, del presente Statuto, il direttore è nominato dal Sindaco tra il personale dipendente del Comune di Malo ovvero con le modalità previste dal vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni.

5. Il primo direttore dell'Istituzione "Museo Casabianca", in via del tutto eccezionale, in deroga al precedente comma e data la causa particolare dell'Istituzione stessa, sarà Gio Batta Meneguzzo.

6. Il consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

ART. 74

(partecipazione a società di capitali)

1. Il Comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

ART. 75

(promozione di forme associative)

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri comuni e con la provincia, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta una azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

ART. 76

(rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il sindaco o un assessore da esso delegato.

2. Il sindaco riferisce annualmente al consiglio sull'andamento delle società di capitali.

CAPO II

(organizzazione del personale)

ART. 77

(principi organizzativi)

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si informa a criteri di imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.

Gli organi elettivi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa alle direttive generali impartite.

Ai dipendenti responsabili dei servizi, come individuati dal regolamento di organizzazione e di contabilità, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non siano di competenza di altri organi in base alla legge, statuto e

regolamento di organizzazione. Essi sono responsabili della gestione e dei risultati.

Nei limiti indicati dal regolamento di contabilità agli stessi sono attribuiti autonomi poteri di spesa.

Sono organi individuali burocratici dell'ente il segretario generale, il direttore generale ed i responsabili dei servizi come sopra individuati.

2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi del Comune, al cui vertice è posto il direttore generale.

3. Il Comune, anche in collaborazione con enti e istituti specializzati, promuove programmi di formazione, di aggiornamento, di addestramento del personale al fine di assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali alle esigenze di efficienza e di economicità dell'amministrazione.

ART. 78

(organizzazione)

1. L'assetto funzionale del Comune è disciplinato dal regolamento, che individua e definisce le diverse strutture organizzative e le relative funzioni.

2. Gli uffici del Comune sono raggruppati in base all'affinità di funzioni e di servizi organizzati in unità organizzative individuate dal regolamento.

3. Più strutture organizzative di massima dimensione, fra loro coordinate e integrate in relazione alle funzioni svolte e ai servizi erogati, possono costituire l'area funzionale di coordinamento.

ART. 79

(segretario generale e direttore generale)

1. L'ente può stipulare con altri comuni, con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, una convenzione avente ad oggetto il servizio di direzione generale secondo le modalità fissate dal regolamento. Complessivamente la popolazione dei comuni convenzionati deve essere pari ad almeno quindicimila abitanti.

2. Il segretario svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, ivi compresi i responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del comune, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento.

Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività nei casi previsti dalla legge.

Il segretario, inoltre :

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione ;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente ;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

3. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2, dell'art. 40, del D.Lgs 25.2.1995 n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'art. 11 del predetto D.Lgs n. 77/1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, gli apicali dell'ente, ad eccezione del segretario del comune.

Il direttore generale, inoltre, svolge tutti gli altri compiti di direzione e di sovrintendenza attribuitigli dal regolamento.

4. Quando il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario generale con le modalità stabilite nel regolamento.

ART. 80

(incarichi di direzione)

1. Il sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, conferisce gli incarichi di direzione dei settori.

2. La direzione dei settori è conferita per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi.

3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata per eccezionali ragioni, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento determina modalità e criteri degli incarichi.

ART. 81

(responsabile del procedimento)

1. Il regolamento individua per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Quando il responsabile del procedimento non sia individuato nel segretario comunale, o in chi lo sostituisce, responsabile del procedimento è l'impiegato responsabile dell'unità organizzativa o in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce.

ART. 82

(vice segretario comunale)

1. Spettano al vice segretario comunale le funzioni vicarie del segretario per coadiuvarlo o sostituirlo nel caso di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 83

(presidenza delle gare)

1. La presidenza delle gare e la firma dei contratti è disciplinata dalla legge e dal regolamento.

ART. 84

(commissioni di concorso)

1. La presidenza e la composizione delle commissioni di concorso sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

ART. 85

(potere disciplinare)

1. Il regolamento disciplina il potere disciplinare del segretario e dei responsabili delle unità organizzative.

CAPO III

(controlli)

ART. 86

(controllo della gestione)

1. Il controllo della gestione è esercitato, in collegamento con il collegio dei revisori dei conti, anche con riferimento al raggiungimento di standard previamente individuati, dai soggetti e secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei revisori, nonché le cause di decadenza e di revoca per inadempienza degli stessi.

ART. 87

(funzioni e poteri del collegio dei revisori dei conti)

1. La legge e il regolamento di contabilità disciplinano funzioni e poteri del collegio dei revisori dei conti.

ART. 88

(trasmissione delle deliberazioni al comitato regionale di controllo o ai capigruppo consiliari)

1. Il segretario comunale è responsabile della trasmissione delle deliberazioni al comitato regionale di controllo, ai capigruppo consiliari, al prefetto, nei casi previsti dalla legge.

2. Il vice segretario comunale è responsabile solo quando il segretario è assente, impedito o vacante.

TITOLO IV

(revisione dello statuto e disposizioni transitorie e finali)

ART. 89

(revisione dello statuto)

1. Le proposte di revisione dello statuto sono esaminate, salvo il ricorso di eccezionali circostanze, nella prima seduta di ciascun anno solare, con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.

2. In deroga al comma 1, il consiglio può esaminare proposte di revisione dello statuto, quando ciò si renda necessario a seguito di modifiche legislative o di annullamento di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

ART. 90

(vigore dei regolamenti vigenti)

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto, e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo statuto.

ART. 91

(revisione dei regolamenti vigenti)

1. Per la revisione dei regolamenti vigenti è nominata, entro tre mesi dalla entrata in vigore dello statuto, una commissione tecnica, presieduta dal segretario comunale, con il compito di proporre ai competenti organi la revisione dei regolamenti, o parti di essi, incompatibili con lo statuto.

2. Analoga commissione è nominata all'inizio di ogni quadriennio amministrativo, col compito di formulare proposte di modificazione dei regolamenti vigenti, alla luce di mutamenti legislativi o giurisprudenziali, o a fini di coordinamento con altri regolamenti, o per ragioni di opportunità.

=====

COMUNE DI MALO PROVINCIA DI VICENZA

STATUTO

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

(finalità)

1. La città di Malo, Comune della Repubblica Italiana, si vale della autonomia assicurata dalla Costituzione e dalla legge per perseguire i propri fini istituzionali e svolgere la propria attività, tesa a promuovere il benessere dei cittadini, lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato e della Regione Veneto.

2. Il Comune riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215, garantendo la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

ART. 2

(programmazione e forme collaborative)

1. Il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani e programmi coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della

Provincia; promuove la creazione di consorzi con altri Comuni; promuove e favorisce, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative in campo economico e sociale.

ART. 3

(servizi sociali e patrimonio culturale)

1. Il Comune promuove per tutta la popolazione il godimento dei servizi sociali. Pone in essere e favorisce altresì ogni iniziativa idonea a sviluppare l'integrazione delle varie componenti della comunità e a realizzare condizioni di pari opportunità fra donna e uomo rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e promuovendo quindi una cultura di parità.

2. Il Comune favorisce il progresso della cultura; tutela il patrimonio storico, artistico e culturale; promuove e attua iniziative idonee a valorizzare le specificità culturali della comunità locale.

3. Il Comune, nell'ambito dell'azione programmatica di cui all'articolo 2, attribuisce priorità agli impegni di spesa destinati alle persone con difficoltà fisiche, sociali ed economiche.

ART. 4

(pianificazione territoriale, politica ecologica e patrimonio paesaggistico e naturale, acqua)

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private; promuove la salvaguardia del territorio con una politica ecologica rivolta a prevenire, reprimere ed eliminare le fonti di inquinamento e ad assicurare una migliore qualità della vita; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale.
2. Il Comune riconosce il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Sostiene e difende il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico.

ART. 5

(attività produttive)

1. Il Comune favorisce lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del terziario e promuove l'organizzazione del sistema di distribuzione commerciale, anche ai fini di tutela del consumatore.

ART. 6

(partecipazione, informazione e accesso alle strutture)

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

3. Il Comune si dota di un bollettino degli atti; i contenuti, la periodicità e le modalità di diffusione sono stabiliti dal regolamento.

4. Il Comune favorisce l'accesso di cittadini e associazioni alle proprie strutture, con le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

ART. 7

(stemma e gonfalone)

1. L'uso dello stemma e del gonfalone del Comune è disciplinato dal regolamento.

TITOLO I

(Istituti di partecipazione)

CAPO I

(rapporti con la comunità locale)

ART. 8

(rapporti tra Comune e forme associative)

1. Il Comune istituisce l'albo delle formazioni associative.

2. Il regolamento disciplina la formazione dell'albo e determina i requisiti per l'iscrizione.

3. Il Comune favorisce con appositi interventi e contributi le associazioni, le organizzazioni di volontariato, i comitati, gli enti morali, le società cooperative, così come individuati ai sensi del comma 2, che operano nei settori dell'assistenza, dell'educazione sanitaria, della sanità, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, dell'istruzione, della tutela dell'ambiente, del turismo, della promozione delle attività economiche, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.

4. Il Comune può stipulare, con associazioni, organizzazioni di volontariato, comitati, enti morali e con società cooperative, di cui al comma 3, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.

5. Il Comune consulta i soggetti di cui al comma 3, nonché le organizzazioni di categoria, attraverso questionari o audizioni dei loro rappresentanti da parte della giunta o delle competenti commissioni consiliari, o per il tramite di consulte, la cui composizione è disciplinata dal regolamento.

ART. 9

(organismi di partecipazione e consultivi)

1. Le consulte frazionali o di quartiere costituiscono organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale.

2. La consulta economica costituisce organismo di partecipazione delle categorie produttive all'Amministrazione comunale.

3. Le commissioni comunali costituiscono organismi consultivi del Comune nelle materie ad esse assegnate.

4. La nomina delle commissioni e delle consulte spetta al sindaco salvo diverse disposizioni di legge. Deve essere assicurata in ogni caso la presenza di rappresentanti della minoranza.

5. Il regolamento ne disciplina la composizione, il procedimento di istituzione e di nomina e le competenze.

ART. 10

(partecipazione al procedimento amministrativo)

1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve

concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge.

ART. 11

(consultazione dei cittadini)

1. Il Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento, può attivare nel procedimento di adozione degli atti di esclusiva competenza locale forme di consultazione della popolazione attraverso questionari, sondaggi, indagini che coinvolgano l'intera cittadinanza o parte di essa; la consultazione è promossa dal sindaco, dalla giunta comunale, dalle competenti commissioni consiliari o su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

2. Il comma 1 non si applica nell'adozione di atti relativi a tributi, ad atti normativi, ad atti di programmazione e ad atti per i quali la legge preveda apposite forme di consultazione.

ART. 12

(assemblee generali della popolazione)

1. Il Comune può indire, per dibattere problemi di propria competenza, pubbliche assemblee. Tali

assemblee possono essere indette anche su richiesta di un adeguato numero di elettori come individuato dal regolamento, nel qual caso sono tenute entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, alla presenza del sindaco o di almeno un rappresentante della giunta comunale.

2. Pubbliche assemblee possono essere indette dal Comune anche su richiesta di un adeguato numero di elettori di ciascuna zona come fissato dal regolamento.

3. Il luogo, la data, l'ora dell'assemblea e l'oggetto del dibattito sono portati a conoscenza della popolazione mediante avvisi murali da affiggersi almeno cinque giorni prima della riunione.

ART. 13

(ammissione di istanze, petizioni, proposte)

1. Le istanze, le petizioni, le proposte di cittadini singoli o associati sono trasmesse dal sindaco all'organo competente per materia al loro esame.

2. Il sindaco, la giunta comunale o il direttore generale rispondono alle istanze, alle petizioni, alle proposte di propria competenza entro quarantacinque giorni dalla loro presentazione.

3. Il consiglio comunale esamina le istanze, le petizioni e le proposte di propria competenza, anche

attraverso le commissioni, nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento, e comunque non oltre centoventi giorni.

4. Alle proposte di cui al presente articolo non si applica la disciplina di cui agli articoli 44 e seguenti.

ART. 14

(accesso ai documenti)

1. L'accesso ai documenti amministrativi del Comune è assicurato nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

CAPO II

(referendum consultivo, abrogativo e propositivo)

ART. 15

(titolarità e ambito di esercizio)

1. L'otto per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune può richiedere l'indizione di referendum consultivi abrogativi e propositivi su materie nelle quali il consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva e riguardanti gli interessi dell'intera comunità.

2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le seguenti materie: a) documento programmatico preliminare della giunta comunale nella sua globalità; b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale deliberazioni o questioni

concernenti persone; c) personale del Comune; d) regolamento del consiglio comunale; e) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; f) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi; g) materie sulle quali il consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti; h) atti relativi a procedimenti amministrativi già iniziati e comunque provvedimenti di impegno di spesa o provvedimenti che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con terzi; i) localizzazione di opere, servizi, infrastrutture, quando la scelta possa comportare conflitti di interessi fra cittadini residenti in diverse zone del Comune.

ART. 16

(comitato promotore)

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie ai sensi dell'articolo 15, i promotori del referendum, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi al segretario comunale, che ne dà atto a verbale, copia del quale viene rilasciato ai promotori.

2. La richiesta di promozione del referendum contiene l'indicazione del quesito o dei quesiti che si intendono sottoporre alla consultazione, formulati in termini chiari e intelligibili e in modo tale da consentire

la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia.

ART. 17

(giudizio preventivo di ammissibilità)

1. Una commissione comunale per il referendum composta dal segretario comunale e da due esperti scelti secondo le modalità previste dal regolamento, giudica, entro venti giorni dal deposito della richiesta, l'ammissibilità del referendum ai sensi degli articoli 15 e 16, comma 2.

2. La commissione comunica al comitato promotore e al sindaco la propria decisione sull'ammissibilità o l'inammissibilità del referendum.

3. Qualora la formulazione dei quesiti non sia conforme a quanto disposto dall'articolo 16, 2° comma, la commissione invita il comitato promotore a riformularli nei tempi e nei modi previsti dal regolamento.

ART. 18

(raccolta delle firme)

1. La raccolta delle firme, autenticate dal segretario comunale o dai suoi delegati, deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di novanta giorni, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 19

(verifica delle firme)

1. La commissione di cui all'articolo 17 verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e che esse siano pari o superino, il numero indicato all'articolo 15.

2. Se il referendum può avere luogo, il sindaco indice il referendum in una data che non può essere né inferiore ai sessanta giorni, né superiore ai centoventi giorni successivi al ricevimento degli atti della commissione.

ART. 20

(adempimenti conseguenti)

1. Il sindaco, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione iscrive all'ordine del giorno del consiglio il dibattito relativo.

ART. 21

(modalità per lo svolgimento del referendum)

1. Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, anche prescindendo dai termini di cui all'articolo 19, comma 2, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio, la

sospensione del referendum in caso di concomitanza con altre consultazioni elettorali o referendum regionali o nazionali.

TITOLO II

(organi del Comune)

CAPO I

(consiglio comunale)

SEZIONE I

(organi del consiglio comunale)

ART. 22

(organi del consiglio comunale)

1. Sono organi del consiglio comunale il presidente, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.

ART. 23

(consigliere anziano)

1. Ad ogni fine previsto dalla legge e dallo statuto, è consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco. In caso di parità di cifra, l'anzianità è determinata dall'età.

2. In ogni caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

ART. 24
(Presidente del Consiglio)

1. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale eletto nella prima seduta del Consiglio con le modalità indicate nel relativo regolamento.

In sede di prima attuazione l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto e delle relative modifiche.

2. Qualora il Consiglio comunale non intenda avvalersi della previsione di cui al comma 1 la presidenza viene attribuita al Sindaco e, in caso di assenza o impedimento, al consigliere anziano e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, all'assessore anziano.

3. L'assessore non consigliere non può presiedere il Consiglio comunale.

ART. 25
(compiti del presidente)

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati a norma del regolamento del consiglio, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della

seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula dei consiglieri che reiteratamente violino il regolamento, impedendo il regolare svolgimento della seduta, e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

ART. 26

(composizione dei gruppi consiliari)

1. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno tre consiglieri.

2. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere o da due consiglieri, purché il consigliere sia l'unico rappresentante o i due consiglieri siano gli unici rappresentanti di una lista che ha ottenuto un solo seggio o due seggi.

3. Ciascun gruppo elegge un capogruppo, dando immediata comunicazione scritta al sindaco e al segretario comunale dell'elezione e di eventuali variazioni intervenute.

4. Nel caso in cui il gruppo consiliare non provveda ad eleggere un capogruppo e fino alla comunicazione dell'avvenuta elezione ai sensi del comma 3, è considerato capogruppo il consigliere anziano di ogni gruppo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 23.

ART. 27

(conferenza dei capigruppo)

1. La conferenza dei capigruppo è formata dal sindaco o da un suo delegato, che la presiede e dai capigruppi consiliari.

2. Il regolamento determina le funzioni e i poteri della conferenza dei capigruppo e ne disciplina l'organizzazione.

ART. 28

(commissioni consiliari)

1. Il consiglio si avvale di commissioni consiliari permanenti e speciali con compiti preparatori e di istruttoria dei lavori del consiglio e di verifica dello stato di attuazione di piani e programmi o per l'esame di specifici problemi.

2. Il regolamento del consiglio disciplina il procedimento di nomina delle commissioni consiliari in seno al consiglio e nel rispetto del criterio di proporzionalità tra gruppi consiliari e ne determina le competenze, l'organizzazione e le forme di pubblicità.

3. In ogni caso dovrà essere attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni consiliari, eventualmente costituite, aventi funzioni di controllo o di garanzia.

ART. 29

(spese per propaganda elettorale)

1. Il deposito delle candidature collegate alle liste deve essere accompagnato dalla dichiarazione preventiva di spesa per la campagna elettorale cui candidati e liste intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

2. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste che, a cura degli stessi, dovrà essere depositato nella segreteria comunale entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

SEZIONE II

(funzionamento del consiglio comunale)

ART. 30

(adempimenti preliminari dopo le elezioni)

1. Il consiglio comunale è convocato entro dieci giorni dalla proclamazione. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti, sulla base di una proposta di deliberazione di iniziativa del consigliere anziano, sentiti i consiglieri proclamati primi eletti di ciascuna lista.

ART. 31

(Consiglieri)

1.1 consiglieri comunali rappresentano l'intera collettività alla quale costantemente rispondono. Lo stato giuridico, la durata in carica, le dimissioni e le sostituzioni sono regolati dalla legge.

ART. 32

(regolamento del consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

ART. 33

(convocazione del consiglio comunale)

1. Il presidente del consiglio convoca il consiglio comunale, fissando il giorno e l'ora della seduta, nei termini di legge o del regolamento, o di più sedute qualora i lavori del consiglio comunale siano programmati per più giorni.

2. L'avviso di convocazione è recapitato ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento.

3. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salva diversa determinazione del sindaco, adeguatamente pubblicizzata, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 34

(ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno è predisposto dal presidente del consiglio, che prima di stilarlo consulta i capigruppo consiliari, quando ciò si renda necessario per stabilire l'ordine di trattazione di proposte di iniziativa consiliare, di mozioni, di interpellanze, di interrogazioni.

2. Il regolamento del consiglio comunale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su proposte di iniziativa consiliare. E' data comunque priorità agli oggetti proposti dal sindaco o dalla giunta comunale, in attuazione di obblighi di legge o della programmazione comunale.

3. Il regolamento del consiglio comunale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alle interrogazioni, alle interpellanze, alle mozioni.

ART. 35

(pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito delle proposte)

1. L'avviso di convocazione del consiglio comunale e l'ordine del giorno dei lavori consiliari è pubblicato all'albo pretorio almeno cinque giorni prima dell'ora fissata per la seduta, secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate

presso gli uffici della segreteria comunale, con la relativa documentazione, almeno quarantotto ore prima dell'apertura della seduta. Quando la convocazione sia disposta in via d'urgenza, il termine è di ventiquattro ore.

3. I regolamenti di contabilità e del Consiglio Comunale disciplinano le procedure di deposito, comunicazione e approvazione degli emendamenti al bilancio annuale di previsione e degli emendamenti comunque comportanti un aumento della spesa o una diminuzione dell'entrata.

ART. 36

(pubblicità e validità delle sedute)

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene all'adunanza almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune (dieci). In seconda convocazione non può deliberare se non interviene all'adunanza almeno un terzo dei consiglieri assegnati (sette). In entrambi i casi il Sindaco non viene computato tra i presenti.

3. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel

quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei consiglieri e dell'assessore non consigliere assenti giustificati, i nomi dei consiglieri e dell'assessore non consigliere assenti ingiustificati.

4. L'elenco degli assenti ingiustificati è affisso all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

5. L'assessore non consigliere non concorre a rendere valida la seduta.

6. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 37

(diritti dei consiglieri nel procedimento deliberativo)

1. Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale.

2. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale. Tale diritto è riconosciuto anche all'assessore non consigliere.

ART. 38

(votazioni)

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.

2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui lo statuto prevede la votazione per appello nominale.

3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su deliberazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

4. Gli assessori non consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 39

(validità delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.

2. Nelle votazioni i consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo statuto.

ART. 40

(obbligo di astensione)

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e devono allontanarsi dall'aula nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.

2. Il comma 1 si applica anche al segretario comunale e al vice segretario comunale, che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal presidente.

ART. 41

(elezioni di persone)

1. Qualora la legge o lo statuto non prevedono maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni od esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

2. Le candidature sono sempre proposte dal sindaco, per le candidature di competenza della maggioranza, e dai capigruppo consiliari di minoranza, per quelle di propria competenza, quando la legge le preveda.

3. Qualora nella votazione non siano riusciti eletti i rappresentanti della minoranza previsti dalla legge, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o

degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro, fra i nominativi proposti dalla minoranza, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

4. Il consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e di designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni di competenza del sindaco, in tempo utile perchè il sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.

5. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

ART. 42

(assistenza alle sedute)

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio comunale con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere pareri tecnico - giuridici su quesiti posti dal presidente o, per suo tramite, dagli assessori e dai consiglieri.

2. In caso di assenza o di impedimento, il segretario comunale è sostituito dal vice segretario.

ART. 43

(verbalizzazione delle sedute)

1. Delle sedute del consiglio comunale è redatto processo verbale integrale o sommario, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale, sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il consiglio comunale e dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.

2. Il consiglio comunale approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

3. I nastri magnetici relativi alla registrazione degli interventi effettuati, vengono conservati per cinque anni, senza che si proceda a trascrizione di interventi, salvo che non siano consegnati già scritti dal relatore e che non si tratti di dichiarazioni di voto: queste ultime vengono integralmente trascritte, se dettate all'ufficiale verbalizzatore ovvero, se consegnate per iscritto, allegate al verbale delle deliberazioni.

SEZIONE III

(attività deliberativa del consiglio comunale)

ART. 44

(iniziativa delle proposte di deliberazione)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, alla giunta comunale, a ciascun consigliere.

2. L'iniziativa del bilancio annuale, del bilancio pluriennale, del conto consuntivo, dei piani e dei programmi, spetta alla giunta comunale.

3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese eventualmente previste, nonché ogni altro requisito previsto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.

4. I consiglieri hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune nella redazione del testo, per quanto riguarda gli aspetti di legittimità e contabili delle proposte, con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

ART. 45

(esame delle commissioni)

1. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce in quali casi e con quale modalità le commissioni consiliari rendono un parere sulle proposte di deliberazione.

ART. 46

(esame di fattibilità)

1. I piani e i programmi presentati al consiglio comunale dovranno essere corredati da relazioni tecniche nei casi stabiliti dal regolamento, predisposte dal personale comunale anche sulla scorta di documenti di esperti, che illustrano la fattibilità dei piani o dei programmi, in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste, ai tempi necessari per la loro realizzazione, ai riflessi sulla gestione degli uffici e dei servizi.

ART. 47

(votazione delle proposte)

1. Le proposte di deliberazione sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale.

ART. 48

(verbale)

1. Di ciascuna deliberazione approvata dal consiglio comunale è redatto verbale, contenente la proposta del titolare dell'iniziativa, gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati, con l'esito delle votazioni; il verbale indica altresì i nomi dei consiglieri intervenuti nella discussione e il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e di quelli di astensione.

2. Il verbale è sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto la seduta durante la trattazione e il voto della proposta, e dal segretario comunale o da colui che lo ha sostituito.

SEZIONE IV

(attività di indirizzo e di controllo del consiglio comunale)

ART. 49

(discussioni varie)

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 34, comma 2, il consiglio comunale può discutere su temi che interessano l'amministrazione comunale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

ART. 50

(attività ispettiva)

1. Ciascun consigliere o gruppo consiliare ha facoltà di esercitare il sindacato ispettivo nei confronti dell'attività dei vari servizi e dei soggetti a tali servizi proposti o che comunque vi prestano o vi hanno prestato servizio.

2. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di presentazione delle interrogazioni ed istanze e le modalità di risposta del sindaco e degli assessori.

3. A richiesta di due quinti dei consiglieri possono essere istituite commissioni di inchiesta per l'accertamento di singoli fatti e circostanze anche a carico di soggetti operanti nell'amministrazione a qualsiasi titolo.

I risultati della commissione di inchiesta sono sottoposti all'esame del consiglio che potrà proporre le azioni da perseguire.

Il regolamento consiliare disciplina la nomina, il numero, le modalità di funzionamento ed i poteri della commissione di inchiesta.

ART. 51

(mozioni)

1. Almeno tre consiglieri e ciascun capogruppo possono presentare mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta comunale, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.

2. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

ART. 52

(ordini del giorno)

1. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, o nel caso previsto dall'articolo 49, ciascun consigliere può

presentare al voto del consiglio comunale ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti a indirizzare l'azione del sindaco o della giunta o del consiglio comunale.

ART. 53

(controllo sull'attività svolta dai rappresentanti del Comune in altri enti)

1. In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, associazioni, organi, presentano una relazione sull'attività svolta.

2. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità del dibattito relativo.

SEZIONE V

(rapporti del consiglio comunale con il sindaco e la giunta comunale)

ART. 54

(linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data dell'insediamento sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le

modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. Con cadenza annuale, entro il trenta marzo di ogni anno, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche.

ART. 55

(mozione di sfiducia)

1. Nell'ordine del giorno del consiglio comunale contenente la mozione di sfiducia non possono essere inseriti altri oggetti.

2. La mozione di sfiducia redatta con le modalità di cui all'art. 18 della L. 81/93 (art. 37 della L. 142/90) è presentata nelle mani del segretario generale del comune che ne rilascia fotocopia autenticata con la data e l'ora di ricevimento, informandone contestualmente il sindaco a mezzo di messo comunale.

La mozione di sfiducia può essere ritirata prima dell'inizio della discussione dagli stessi presentatori con atto sottoscritto con le stesse modalità della mozione o innanzi al segretario del Comune.

La mozione di sfiducia viene posta ai voti dopo il dibattito.

Il dibattito si conclude con le dichiarazioni del sindaco.

La mozione di sfiducia è messa ai voti per appello nominale e si intende approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Il verbale del consiglio con il quale è stata approvata la mozione di sfiducia a cura del segretario generale è rimesso tempestivamente al Prefetto per i provvedimenti di sua competenza.

Sino alla data di insediamento del commissario prefettizio le funzioni di sindaco sono esercitate dal vice sindaco.

3. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, ciascun consigliere che ha sottoscritto la mozione non potrà sottoscriverne una nuova se non dopo tre mesi dalla precedente.

4. Le dimissioni del sindaco dopo la presentazione della mozione di sfiducia, comportano la caducazione di quest'ultima e lo scioglimento del consiglio comunale.

CAPO II

IL SINDACO

ART. 56

(il sindaco)

1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto, e rappresenta la comunità.

3. Il sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento nella seguente formula: 'Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene'.

4. Il sindaco entra in carica all'atto della proclamazione ed assume la pienezza delle sue funzioni al momento della prestazione del giuramento di cui al comma precedente.

5. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

7. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si

procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

8. Le dimissioni del sindaco devono essere presentate al consiglio comunale.

9. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

10. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal segretario.

ART. 57

(competenze del sindaco)

1. Il sindaco, nell'ambito degli indirizzi generali dell'azione politico amministrativa espressi dal consiglio comunale, promuove e coordina l'attività degli assessori.

2. Il sindaco, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge, esercita le seguenti:

a) nomina e revoca il segretario generale nel rispetto della legge.

b) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.

c) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali.

- d) distribuisce gli affari sui quali la giunta comunale deve deliberare tra i membri della giunta stessa, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate.
- e) convoca periodicamente in apposite conferenze interne di servizio gli assessori delegati ai vari settori, il segretario comunale, il responsabile del servizio finanziario e i responsabili dei servizi o degli uffici interessati per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal consiglio comunale.
- f) rappresenta il comune in giudizio e firma il mandato a difendere le ragioni del Comune.
- g) richiede finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici e a privati.
- h) esprime i pareri a enti o organi esterni al Comune che la legge non attribuisce alla competenza del consiglio comunale o lo statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del segretario comunale.
- i) impegna, ordina, liquida spese su fondi specificatamente indicati in bilancio, con i limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

ART. 58

(vice sindaco)

1. Il sindaco, all'atto della nomina della giunta designa fra gli assessori il vice sindaco e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

ART. 59

(incarichi del sindaco agli assessori quale capo dell'amministrazione)

1. Il sindaco può conferire specifici incarichi agli assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.

2. Gli assessori sono incaricati di funzioni di sovrintendenza degli uffici; possono altresì essere incaricati della firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di incarico, anche per categorie, che la legge o lo statuto riservano alla competenza del sindaco.

3. Gli incarichi sono conferiti per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.

ART. 60

(deleghe del sindaco al segretario comunale, al direttore generale o a impiegati, quale capo dell'amministrazione)

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, al segretario comunale, al direttore generale o, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto, ad altri impiegati del Comune.

ART. 61

(deleghe del sindaco agli assessori, al segretario comunale o a impiegati, quale ufficiale del Governo)

1. Il sindaco può delegare ad assessori, al segretario comunale o a impiegati funzioni di ufficiale del Governo nei limiti consentiti dalla legge.

2. L'atto di delega è comunicato al prefetto.

3. Qualora la legge non preveda la possibilità di delega, in caso di assenza o di impedimento, il sindaco è sostituito dal vice sindaco o, in caso di assenza o impedimento anche di questo, dall'assessore anziano.

4. I provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini non sono delegabili. Si applica il comma 3.

ART. 62

(efficacia delle deleghe)

1. Le deleghe di cui al presente capo perdono efficacia con la cessazione dalla carica del sindaco.

CAPO III

(giunta comunale)

ART. 63

(composizione)

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a sette, fra cui un vice sindaco, nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può nominare assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

4. Le dimissioni degli assessori devono essere indirizzate direttamente al sindaco e assunte al protocollo dell'ente nella stessa giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima adunanza successiva alla nomina.

Art. 64

(assessori esterni al consiglio)

1. Non possono essere nominati assessori esterni gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
2. Nessuno può coprire la carica di assessore esterno per più di due mandati consecutivi.
3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola e senza diritto al voto.
4. In nessun caso vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

ART. 65

(competenze della giunta)

1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del consiglio e che la legge, i regolamenti e lo statuto non attribuiscono al sindaco, al segretario, al direttore generale o ai responsabili dei servizi. Addotta altresì i regolamenti sull'ordinamento degli

uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Riferisce annualmente al consiglio sulla sua attività.

ART. 66

(adunanze e deliberazioni)

1. La convocazione della giunta comunale spetta al sindaco, il quale ne presiede le riunioni.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della giunta possono essere invitati tutti coloro che il sindaco ritenga opportuno sentire.

3. Si applicano alla giunta le disposizioni, dettate dallo statuto, per il funzionamento del consiglio comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

4. Le deliberazioni della giunta sono sottoscritte dal sindaco e dal segretario comunale.

TITOLO III

(organizzazione del Comune)

CAPO I

(erogazione dei servizi e forme associative)

SEZIONE I

(principi generali)

ART. 67

(erogazione dei servizi)

1. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, può assumere l'esercizio diretto di tutti i servizi pubblici relativi agli ambiti di propria competenza.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge e dallo statuto che assicurano la migliore efficienza, in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio, sulla base di elementi tecnici, finanziari, economici, documentati da relazioni di funzionari o di esperti, così come stabilito dal regolamento.

3. La deliberazione di concessione a terzi di servizi pubblici è corredata da un capitolato per la disciplina dei rapporti contrattuali fra il Comune e il concessionario, delle procedure per l'affidamento in concessione e dei poteri di sorveglianza e di controllo riservati al Comune.

ART. 68

(convenzioni, consorzi, accordi di programma)

1. Il Comune promuove e favorisce la stipulazione di convenzioni o di accordi di programma e la costituzione o la partecipazione a consorzi con tutti i soggetti previsti dalla legge.

ART. 69

(controllo sulla partecipazione a forme associative o societarie o sugli accordi di programma)

1. Il sindaco o chi è da lui delegato a rappresentarlo nelle società e nei consorzi, nonché nel collegio cui compete la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, riferisce annualmente in occasione dell'esame del conto consuntivo, sull'andamento dei consorzi o delle società o degli accordi di programma cui il Comune partecipa.

ART. 70

(controllo di qualità)

1. Il comune può svolgere indagini sulla qualità dei servizi erogati, favorendo l'attivazione dei circoli di qualità del personale dipendente e anche stipulando a tal fine apposite convenzioni con esperti o società specializzate.

SEZIONE II

(servizi)

ART. 71

(finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi)

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. La deliberazione del consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

ART. 72

(nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni)

1. Gli amministratori di aziende ed istituzioni sono nominati, designati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

2. Nelle aziende non possono essere nominati amministratori i consiglieri comunali e gli assessori; nelle aziende e istituzioni non possono altresì essere nominati i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e Istituzioni.

3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza.

5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

ART. 73

(istituzioni per la gestione di servizi pubblici)

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro consiglieri nominati anche tra gli assessori e i consiglieri comunali.

2. Salvo revoca restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

3. Per la nomina a componente del consiglio di amministrazione, i candidati devono possedere, oltre ai requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, specifica competenza tecnica in relazione al compito da svolgere.

4. Fatto salva l'applicazione dell'articolo 80, comma 3, del presente Statuto, il direttore è nominato dal Sindaco tra il personale dipendente del Comune di Malo ovvero con le modalità previste dal vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni.

5. Il primo direttore dell'Istituzione "Museo Casabianca", in via del tutto eccezionale, in deroga al precedente comma e data la causa particolare dell'Istituzione stessa, sarà Gio Batta Meneguzzo.

6. Il consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

ART. 74

(partecipazione a società di capitali)

1. Il Comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

ART. 75

(promozione di forme associative)

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri comuni e con la provincia, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta una azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

ART. 76

(rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il sindaco o un assessore da esso delegato.

2. Il sindaco riferisce annualmente al consiglio sull'andamento delle società di capitali.

CAPO II

(organizzazione del personale)

ART. 77

(principi organizzativi)

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si informa a criteri di imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza degli uffici e dei servizi.

Gli organi elettivi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa alle direttive generali impartite.

Ai dipendenti responsabili dei servizi, come individuati dal regolamento di organizzazione e di contabilità, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non siano di competenza di altri organi in base alla legge, statuto e

regolamento di organizzazione. Essi sono responsabili della gestione e dei risultati.

Nei limiti indicati dal regolamento di contabilità agli stessi sono attribuiti autonomi poteri di spesa.

Sono organi individuali burocratici dell'ente il segretario generale, il direttore generale ed i responsabili dei servizi come sopra individuati.

2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione gerarchica degli uffici e dei servizi del Comune, al cui vertice è posto il direttore generale.

3. Il Comune, anche in collaborazione con enti e istituti specializzati, promuove programmi di formazione, di aggiornamento, di addestramento del personale al fine di assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali alle esigenze di efficienza e di economicità dell'amministrazione.

ART. 78

(organizzazione)

1. L'assetto funzionale del Comune è disciplinato dal regolamento, che individua e definisce le diverse strutture organizzative e le relative funzioni.

2. Gli uffici del Comune sono raggruppati in base all'affinità di funzioni e di servizi organizzati in unità organizzative individuate dal regolamento.

3. Più strutture organizzative di massima dimensione, fra loro coordinate e integrate in relazione alle funzioni svolte e ai servizi erogati, possono costituire l'area funzionale di coordinamento.

ART. 79

(segretario generale e direttore generale)

1. L'ente può stipulare con altri comuni, con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, una convenzione avente ad oggetto il servizio di direzione generale secondo le modalità fissate dal regolamento. Complessivamente la popolazione dei comuni convenzionati deve essere pari ad almeno quindicimila abitanti.

2. Il segretario svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, ivi compresi i responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del comune, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento.

Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività nei casi previsti dalla legge.

Il segretario, inoltre :

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione ;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente ;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

3. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2, dell'art. 40, del D.Lgs 25.2.1995 n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'art. 11 del predetto D.Lgs n. 77/1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, gli apicali dell'ente, ad eccezione del segretario del comune.

Il direttore generale, inoltre, svolge tutti gli altri compiti di direzione e di sovrintendenza attribuitigli dal regolamento.

4. Quando il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario generale con le modalità stabilite nel regolamento.

ART. 80

(incarichi di direzione)

1. Il sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, conferisce gli incarichi di direzione dei settori.

2. La direzione dei settori è conferita per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi.

3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata per eccezionali ragioni, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento determina modalità e criteri degli incarichi.

ART. 81

(responsabile del procedimento)

1. Il regolamento individua per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Quando il responsabile del procedimento non sia individuato nel segretario comunale, o in chi lo sostituisce, responsabile del procedimento è l'impiegato responsabile dell'unità organizzativa o in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce.

ART. 82

(vice segretario comunale)

1. Spettano al vice segretario comunale le funzioni vicarie del segretario per coadiuvarlo o sostituirlo nel caso di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 83

(presidenza delle gare)

1. La presidenza delle gare e la firma dei contratti è disciplinata dalla legge e dal regolamento.

ART. 84

(commissioni di concorso)

1. La presidenza e la composizione delle commissioni di concorso sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

ART. 85

(potere disciplinare)

1. Il regolamento disciplina il potere disciplinare del segretario e dei responsabili delle unità organizzative.

CAPO III

(controlli)

ART. 86

(controllo della gestione)

1. Il controllo della gestione è esercitato, in collegamento con il collegio dei revisori dei conti, anche con riferimento al raggiungimento di standard previamente individuati, dai soggetti e secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei revisori, nonché le cause di decadenza e di revoca per inadempienza degli stessi.

ART. 87

(funzioni e poteri del collegio dei revisori dei conti)

1. La legge e il regolamento di contabilità disciplinano funzioni e poteri del collegio dei revisori dei conti.

ART. 88

(trasmissione delle deliberazioni al comitato regionale di controllo o ai capigruppo consiliari)

1. Il segretario comunale è responsabile della trasmissione delle deliberazioni al comitato regionale di controllo, ai capigruppo consiliari, al prefetto, nei casi previsti dalla legge.

2. Il vice segretario comunale è responsabile solo quando il segretario è assente, impedito o vacante.

TITOLO IV

(revisione dello statuto e disposizioni transitorie e finali)

ART. 89

(revisione dello statuto)

1. Le proposte di revisione dello statuto sono esaminate, salvo il ricorso di eccezionali circostanze, nella prima seduta di ciascun anno solare, con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.

2. In deroga al comma 1, il consiglio può esaminare proposte di revisione dello statuto, quando ciò si renda necessario a seguito di modifiche legislative o di annullamento di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

ART. 90

(vigore dei regolamenti vigenti)

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto, e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo statuto.

ART. 91

(revisione dei regolamenti vigenti)

1. Per la revisione dei regolamenti vigenti è nominata, entro tre mesi dalla entrata in vigore dello statuto, una commissione tecnica, presieduta dal segretario comunale, con il compito di proporre ai competenti organi la revisione dei regolamenti, o parti di essi, incompatibili con lo statuto.

2. Analoga commissione è nominata all'inizio di ogni quadriennio amministrativo, col compito di formulare proposte di modificazione dei regolamenti vigenti, alla luce di mutamenti legislativi o giurisprudenziali, o a fini di coordinamento con altri regolamenti, o per ragioni di opportunità.

=====